



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 211 del 09 novembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante n. 4 al Piano degli Interventi seconda fase. Comune di Grezzana (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 8 novembre 2016 prot. n. 432757;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Grezzana con nota prot. n. 14883 del 27.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 4 al Piano degli Interventi seconda fase del Comune di Grezzana;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.22768 del 27.09.16 assunto al prot. reg. al n.362812 del27.09.16 della Soprintendenza Archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota della Regione del Veneto prot. 343270 del 13/09/2016, assunta agli atti con prot. 21836 del 15/09/2016), vista la documentazione di riferimento, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Si comunica tuttavia che in quasi tutto il territorio comunale di Grezzana sono attestati rinvenimenti di carattere archeologico, dall'età preistorica al medioevo, tali da determinare un elevato rischio archeologico. Pertanto, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi della Variante in oggetto sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno che i progetti degli interventi comportanti opere di manomissione del terreno (accordi da 15 a 19) siano preventivamente inviati a questa Soprintendenza per il parere di competenza. Si rammenta comunque che tutti gli interventi riguardanti l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici sottoposti alla disciplina del nuovo Codice Contratti (D.Lgs.50/2016), sono soggetti alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 del succitato D.Lgs.) e che vige comunque il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

- Parere n. 93694 del 4.10.16 assunto al prot. reg. al n.375629 del 4.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.343270 del 13 settembre 2016 sulla verifica di assoggettabilità per la Variante n.4 al Piano degli Interventi, seconda fase, del Comune di Grezzana, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 153/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante n. 4 - II fase al PI, nel Comune di Grezzana (VR).

Pratica n. 3342

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n.



357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Paola Rigonat Hugues, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 300357 del 03/08/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso n. 3 *"modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione"* e quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che il Comune di Grezzana non ha comunicato ai sensi delle DD.G.R. 3173/2006 e 2299/2014 alcuna valutazione di progetti o interventi ricompresi in tale variante, né ulteriori comunicazioni sono pervenute da altri enti;

CONSIDERATO che la fattispecie riferibile al caso n. 3 non è riferibile ai piani e loro varianti e pertanto tale indicazione non risulta pertinente nella dichiarazione presentata;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa alla Variante n. 4 - II fase al Piano degli Interventi del Comune di Grezzana;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che in Comune di Grezzana sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali,



provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31133 - Castagneto dei suoli mesici", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31146 - Faggeta submontana con ostraia", "31152 - Robinieta", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31185 - Ostrio-querceto tipico", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32211 - Arbusteto", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Buxbaumia viridis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Adenophora liliifolia*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius pallipes*, *Saga pedo*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*, *Canis lupus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o



nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 -



Parchi urbani”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 4 - II fase al PI, nel Comune di Grezzana (VR) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nell’ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Buxbaumia viridis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Adenophora liliifolia*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius pallipes*, *Saga pedo*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*, *Canis lupus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l’utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Grezzana, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 2299/2014 “piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità regionale per



la valutazione di incidenza” per le aree contraddistinte dalle categorie “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12111 - Complessi agro-industriali”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13110 - Aree estrattive attive”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto.”

**ESAMINATE** le controdeduzioni alle osservazioni proposte dal valutatore così come risulta dalla seguente tabella

	VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI									VALUTAZIONE DI COERENZA
	Oss.N°/Prot Fig TAV PI	St 0 1.000mq	AIRIA	ACQUA	SUOLO	CLIMA	FLORA FAUNA	PAESAGGIO	POPOLAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
Varianti Verdi art.7 L.R. 4/2015 eliminazione o riduzione potenzialità edificatorie	Oss.7; Prot.9600; fig.2		=	=	+	=	*	+	=	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
	Oss.9; Prot.9744; fig.1		=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto ricognizione dello stato dei luoghi (in fase di adozione e stata erroneamente riclassificata anche la porzione edificata oggetto di osservazione)
	Oss.10; Prot.9745; fig.5		=	=	+	=	+	+	=	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
	Oss.13; Prot.9797; fig.2		=	=	+	=	+	+	=	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
adeguamenti e modeste modifiche perimetri di zona o parametri	Oss.8; Prot.9801; fig.2		=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
	Oss.18; Prot.9907; fig.5		=	=	=	=	=	=	+	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
flessibilità intervento per immobili con Grado di Protezione	Oss.21; Prot.14143 (fini termine); fig.6		=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
	Oss.23; Prot.14145 (fini termine); fig.6		=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica richiesta è coerente sotto l'aspetto ambientale
systemazioni e correzioni carto-grafiche/ adeguamenti	Oss.1; Prot.9804; fig.2		=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico



sistemazioni e correzioni cartografiche/ adeguamenti ctr/catastale	Oss. 2; Prot.9595; fg.1	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 3; Prot.9596; fg.1	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 4; Prot.9597; fg.2	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 5; Prot.9598; fg.2	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 6; Prot.9599; fg.2	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto adeguamento tra cartografia CTR e catastale
	Oss. 11; Prot.9793; fg.2	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 12; Prot.9796; fg.2	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 14; Prot.9799; fg.3	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 16; Prot.9801; fg.1	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 17; Prot.9802; fg.1	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
	Oss. 19; Prot.9959; più fogli	=	=	=	=	=	=	=	=	SI: le modifiche sono coerenti sotto l'aspetto ambientale in quanto correzioni di refusi o errori cartografici
Oss. 20;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	SI:

	Prot.9698; fg.6									la modifica è coerente sotto l'aspetto ambientale in quanto correzione di un refuso cartografico
specificazioni e modifiche alle norme tecniche operative	Oss. 15; Prot.9800; fg.2	=	=	=	=	=	=	=	=	le possibilità di recupero delle volumetrie da demolire come credito edilizio sono già disciplinate dalla normativa vigente. Sotto l'aspetto ambientale deve comunque essere accettata in fase di attuazione del P.L.I.' idoneità geologica
trasformazione di zona	Oss. 22; Prot.14144 (fiori femmine); fg.3	=	=	=	=	=	=	=	=	le possibilità di modifica potrebbero risultare coerenti sotto l'aspetto ambientale qualora venisse accertata con analisi di maggiore dettaglio e con l'aggiornamento del QC del piano l' idoneità geologica dell' area soggette che attualmente risulta gravata da vincoli e invarianze di natura idrogeologica

Nella valutazione di coerenza si è tenuto conto anche dei caratteri dimensionali degli interventi oggetto di osservazione: sempre piuttosto modesti e comunque, qualora valutati positivamente, relativi a superfici inferiori ai 3000 mq.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 153/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 9 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 4 al Piano degli Interventi seconda fase del Comune di Grezzana, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente riportate;



**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 4 al Piano degli Interventi seconda fase del Comune di Grezzana,, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VInCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 9 pagine